



Agenzia Italiana del Farmaco

AIFA

IPOTESI DI ACCORDO DI CONTRATTAZIONE PER L'APPLICAZIONE DELL' ART. 7 DELLA LEGGE N. 362 DEL 1999 PER IL PERSONALE DI COMPARTO - ANNO 2015.

In data 14.07.2016.....si sono riunite presso l'AIFA, in Via del Tritone n.181 - Roma, la delegazione di parte pubblica e quella di parte sindacale, di cui al foglio firme, per la stipula di un accordo per la definizione dei criteri per l'attribuzione dell'indennità perequativa ex art. 7 legge 362/99 – personale di comparto per l'anno 2015.

Le parti dopo ampia ed approfondita discussione:

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 che ha istituito l'Agenzia Italiana del Farmaco (di seguito denominata anche "Agenzia");

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della Salute, di concerto con i Ministri della Funzione Pubblica e dell'Economia e delle Finanze recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto legge n. 269 del 2003 citato, come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della Salute, di concerto con i Ministri per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione e dell'Economia e delle Finanze;

Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro "Visti Semplici", Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il Regolamento di organizzazione, di amministrazione, dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 22 del 28 gennaio 2015), di seguito denominato "regolamento 2015";

Visto il Regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 140 del 17 giugno 2016), di seguito denominato “nuovo regolamento”;

Visto l’art. 42, comma 5-ter, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 come modificato dall’art. 4 del decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119;

Visto il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto l’art. 7 della legge 14 ottobre 1999, n. 362 (rubricato “Incentivazione sperimentale del personale non appartenente al ruolo sanitario di livello dirigenziale del Ministero della Sanità”) che prevede - in relazione alla accresciuta complessità dei compiti assegnati al Ministero della Sanità, poi Salute, in materia di vigilanza, ispezione e controllo, di prevenzione, di sicurezza e di profilassi e, allo scopo anche di armonizzare i trattamenti economici di tutti i dipendenti non appartenenti al ruolo sanitario di livello dirigenziale – la destinazione alle contrattazioni collettive, riguardanti il predetto personale, non solo delle economie di gestione, ma anche di quote di entrate di cui all’art. 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, concernente l’incentivazione sperimentale del personale non appartenente al ruolo sanitario di livello dirigenziale del Ministero della Sanità;

Visto l’art. 3, comma 8 del decreto legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, che estende le previsioni di cui all’art. 7 della legge n. 362 del 1999, a tutto il personale non appartenente al ruolo sanitario di livello dirigenziale del Ministero della Sanità (poi Salute), comunque operante presso il medesimo Ministero;

Visto il Decreto del Ministero della Salute del 6 aprile 2004, di trasferimento di personale dal Ministero della Salute all’Agenzia Italiana del Farmaco, in particolare l’art. 3;

Visto l’art. 18, comma 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 517, che ha previsto l’estensione, con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, al personale del Ministero della Sanità inquadrato nei profili professionali di medico chirurgo, medico veterinario, chimico, farmacista, biologo e psicologo, delle norme contenute nello stesso decreto legislativo;

Visto il DPCM 13 dicembre 1995, registrato alla Corte dei Conti il 26 aprile 1996 con il quale in esecuzione dell’art. 18 del decreto legislativo n. 502 del 1992, *ut supra*, il personale del Ministero della Sanità appartenente alle qualifiche funzionali VII, VIII e IX dei citati profili professionali è stato inquadrato nel primo livello dirigenziale del ruolo sanitario;

Considerato che, con l’adozione del DPCM 13 dicembre 1995 e con la sottoscrizione dei successivi contratti collettivi di lavoro si sono venute a creare le sensibili differenze retributive tra il personale appartenente al ruolo sanitario e le altre categorie di personale in servizio presso il Ministero della Salute e presso l’AIFA;

Visto l’art. 25, 1 comma del decreto ministeriale n. 245 del 2004, citato, per il quale “il ruolo organico dell’Agenzia è determinato, in sede di prima applicazione, in relazione al numero di unità di personale ed alle qualifiche e alle aree trasferite dal Ministro della salute ai sensi dell’articolo 48, comma 7, del decreto legge n. 269 del 2003, citato. Il predetto personale conserva le qualifiche

e l'anzianità di servizio maturate presso l'Amministrazione di provenienza nonché l'inquadramento giuridico per aree e la posizione economica in godimento, ivi compresa l'indennità di perequazione prevista dall' articolo 7 della legge n. 362 del 1999, fermo restando il comparto di contrattazione collettiva già previsto”;

Considerati gli scopi perequativi delle previsioni di cui al combinato disposto dell'art. 7 della legge n. 362 del 1999, e dell'art. 3, comma 8, del decreto legge n. 1 del 2001, citato, norme entrambe finalizzate all'armonizzazione dei trattamenti economici del personale del Ministero della Salute e dell' AIFA;

Tenuto conto altresì che in virtù di detti scopi perequativi nonché del vigente sistema di valutazione delle prestazioni dell'AIFA, si ritiene opportuno, anche nell'interesse dell'amministrazione, collegare il compenso in parola alle percentuali di raggiungimento degli obiettivi degli uffici dirigenziali di appartenenza;

Considerato che i compensi oggetto del presente accordo sono riconosciuti al personale in servizio presso l'AIFA, ivi incluso il personale in comando o assegnazione temporanea da altre amministrazioni in base ad un provvedimento debitamente formalizzato;

Visto il CCNL relativo al personale del comparto ministeri per il quadriennio normativo 2006/2009;

Visti i protocolli di accordo di contrattazione sui criteri di utilizzo del fondo perequativo dei precedenti esercizi;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 in attuazione della legge 5 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza;

Visto l'art. 6 comma 1 del decreto legislativo 1 agosto 2011, n. 141;

Visto l'art. 5, commi 11-bis, 11-ter, 11-quater e 11-quinquies del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016);

Vista la nota AIFA del 27 luglio 2011, concernente la ricostruzione storica dei fondi contrattuali;

Vista la Determinazione del Direttore generale n. 1341 del 20 ottobre 2015 di costituzione del Fondo Unico di Amministrazione (FUA) per la contrattazione integrativa per l'anno 2015;

Visto il verbale n. 314 del 7 luglio 2016 del Collegio dei Revisori dei Conti che ha certificato le somme relative alla costituzione del FUA 2015;

CONVENGONO

(Art. 1)

1. Per i motivi indicati in premessa e considerati in particolare, gli scopi perequativi del combinato disposto dell'art. 7 della legge n. 362 del 1999 e dell'art. 3, comma 8, del decreto legge n. 1 del 2001, convertito con modificazioni dalla legge n. 49 del 2001, di destinare complessivamente all'istituto economico, oggetto del presente accordo, l'importo necessario per la corresponsione al personale non appartenente alla dirigenza dell'area sanitaria, di compensi idonei ad assicurare, compatibilmente con le risorse a disposizione, la massima armonizzazione dei trattamenti economici percepiti dal personale in servizio presso l'AIFA.

(Art. 2)

1. L'ammontare del Fondo da destinare all'indennità, oggetto del presente accordo, certificato dal Collegio dei Revisori dei Conti per l'anno 2015 al netto della riduzione del 10% di cui all'art. 67 comma 5 del decreto legge n. 112 del 2008, è pari a €. 2.064.107,00 (duemilionesessantaquattromilacentosette/00) al lordo dei contributi previdenziali.

(Art. 3)

1. L'indennità di cui al presente accordo sarà corrisposta a tutto il personale non dirigenziale dell'AIFA, di ruolo e con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e al personale di altre amministrazioni in comando con formale provvedimento.

(Art. 4)

1. L'indennità in oggetto verrà corrisposta tenendo conto della modernizzazione dei processi lavorativi e del miglioramento qualitativo raggiunto dall'organizzazione nel suo complesso. Si terrà, altresì conto, in ossequio con le nuove normative di settore in materia di trattamenti economici aventi carattere fisso e continuativo, della partecipazione alle attività da parte del personale coinvolto sulla base degli obiettivi raggiunti dal singolo ufficio.

2. Le parti convengono quindi di ripartire l'intera quota relativa all'art. 7, della legge n. 362 del 1999, con le seguenti modalità:

I. L'indennità sarà proporzionata in funzione dell'area di appartenenza e della fascia economica in cui il dipendente risulta inquadrato nel periodo in esame, anche parziale, ovvero alla retribuzione lorda annua contrattuale percepita;

II. L'indennità verrà rapportata al raggiungimento degli obiettivi assegnati all'ufficio in cui il dipendente ha svolto la propria attività secondo le seguenti modalità:

- 100% della retribuzione per obiettivi raggiunti con un punteggio di almeno 80;
- 70% della retribuzione per obiettivi raggiunti con un punteggio compreso tra 70 e 79,9;
- 50% della retribuzione per obiettivi raggiunti con un punteggio compreso tra 51 e 69,9;
- Non verrà erogato alcun importo per risultati aventi un punteggio inferiore a 51.

III. L'indennità verrà proporzionata per ciascun dipendente tenendo conto della data di assunzione o di inizio comando "in", della data di cessazione dal servizio o di comando "in", della percentuale di part-time per il personale in regime di part-time, delle aspettative o altre fattispecie che comportino una riduzione o una sospensione del trattamento economico fondamentale.

3. Eventuali somme residue verranno ridistribuite proporzionalmente sulla base della percentuale complessiva individualmente raggiunta.

Letto, firmato e sottoscritto
Roma,

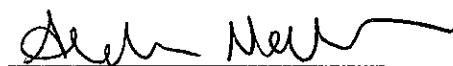
LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA

ORGANIZZAZIONI SINDACALI:

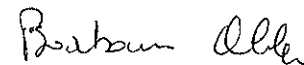
FP/CGIL



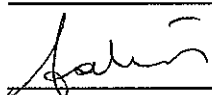
CISL/FP



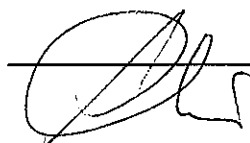
UIL/PA



CONFSAL/UNSA



FLP



INTESA/UGL



USB/PI

RSU

